

NORMATIVA

CORONAVIRUS

1 giugno 2021

Chiarimento Parti sociali su mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro

In breve

Le Parti firmatarie del CCNL, con un chiarimento congiunto, hanno convenuto che la norma contrattuale sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (art.62 punto 8 CCNL 19 luglio 2018) trovi applicazione, in via straordinaria e fino al rinnovo del CCNL di settore, anche in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali di esodo nell'ambito dei "Contratti di espansione" sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.), in attesa di diventare operativo.

IND n. 140/21

Precedenti comunicazioni sul coronavirus

Tutte le comunicazioni inviate alle imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Mantenimento iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro in attuazione di accordi aziendali, nell'ambito dei "Contratti di espansione" e in caso di adesione al Fondo T.R.I.S.

Le Parti sociali settoriali, tenuto conto della particolare fase di emergenza in atto a seguito della quale sono state anche sospese le procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991, hanno ritenuto di intervenire nuovamente sulla norma contrattuale relativa al mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art.62 punto 8 CCNL 19 luglio 2018), al fine di consentire la fruizione delle prestazioni offerte dal Fondo di sanità integrativa settoriale ai lavoratori interessati da accordi aziendali analoghi a quelli già previsti dalla vigente disciplina contrattuale.

Nel 2020 le Parti avevano già riconosciuto, in via analogica, l'applicazione dell'art.62 punto 8 del CCNL in caso di risoluzioni consensuali derivanti da accordi collettivi sostitutivi delle procedure per licenziamenti collettivi (sino al termine della sospensione delle procedure di cui alla legge 223/91)¹.

Con il chiarimento congiunto del 31 maggio 2021, Federchimica, Farindustria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL hanno convenuto che tale norma trovi applicazione, in via straordinaria e fino al prossimo rinnovo contrattuale, anche in caso di risoluzioni consensuali derivanti da accordi aziendali di esodo nell'ambito dei "Contratti di espansione" sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.), in attesa di diventare operativo.

Sino alla durata di quanto convenuto, quindi, nelle trattative per gli accordi collettivi sopra citati si potrà tener conto di questa opportunità.

Allegati

	All.1 Chiarimento _Filctem Cgil_Femca Cisl_Uiltec UIL
	All.2 Chiarimento _UGL Chimici_Failc Confail_Fialc Cisl

¹ L'interpretazione per analogia delle Parti sociali è stata segnalata con Circolare IND n.274/20 del 7 ottobre 2020.



FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA



FARMINDUSTRIA



Chiarimento sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p. 8) del CCNL)

Le Parti, considerata

- la particolare fase di emergenza in atto,
- la sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991,
- la attuale previsione contrattuale in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di procedure ex Legge n. 223/1991, degli accordi ex art. 4 Legge n. 92/2012 e, per interpretazione estensiva, in via provvisoria anche nei casi di accordi di cui all'art. 14, comma 3 D.L.104/2020 (e successive conversioni in legge),
- la previsione di ulteriori strumenti di legge e contrattuali funzionali a favorire una gestione condivisa di esuberanti e processi di ricambio generazionale, anche con il ricorso a forme di prepensionamento volontario, quali il cd "Contratto di espansione" (di cui al D.L. 34/2019 e successive modifiche intervenute) e il Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.) in attesa di diventare operativo,
- la volontà di verificare, nell'ambito del rinnovo del CCNL, tutte le opportunità utili ad agevolare scelte condivise a livello aziendale, nel rispetto delle finalità dei diversi strumenti contrattuali interessati, ivi compresi i Fondi settoriali, per i quali è necessario anche preservarne la solidità patrimoniale con adeguate scelte economicamente sostenibili,

convengono quanto segue.

In via straordinaria e fino al rinnovo del CCNL di settore in vigore, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali di esodo nell'ambito dei "Contratti di espansione" sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.). Sempre in analogia alla attuale previsione contrattuale, anche in tali casi, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero il periodo di spettanza teorica della NASPI per ogni lavoratore interessato.

31 maggio 2021

FEDERCHIMICA

[Signature]
[Signature]
[Signature]

FARMINDUSTRIA

[Signature]
[Signature]
[Signature]

FILCTEM-CGIL

[Signature]
[Signature]

FEMCA-CISL

[Signature]
[Signature]

UILTEC-UIL

[Signature]
[Signature]

Chiarimento sul mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM (ex. art. 62, p. 8) del CCNL)

Le Parti, considerata


- la particolare fase di emergenza in atto,
- la sospensione della normativa relativa alle procedure di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991,
- la attuale previsione contrattuale in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM dopo la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di procedure ex Legge n. 223/1991, degli accordi ex art. 4 Legge n. 92/2012 e, per interpretazione estensiva, in via provvisoria anche nei casi di accordi di cui all'art. 14, comma 3 D.L.104/2020 (e successive conversioni in legge),
- la previsione di ulteriori strumenti di legge e contrattuali funzionali a favorire una gestione condivisa di esuberanti e processi di ricambio generazionale, anche con il ricorso a forme di prepensionamento volontario, quali il cd "Contratto di espansione" (di cui al D.L. 34/2019 e successive modifiche intervenute) e il Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.) in attesa di diventare operativo,
- la volontà di verificare, nell'ambito del rinnovo del CCNL, tutte le opportunità utili ad agevolare scelte condivise a livello aziendale, nel rispetto delle finalità dei diversi strumenti contrattuali interessati, ivi compresi i Fondi settoriali, per i quali è necessario anche preservarne la solidità patrimoniale con adeguate scelte economicamente sostenibili,

convengono quanto segue.


In via straordinaria e fino al rinnovo del CCNL di settore in vigore, quanto già previsto dal CCNL all'art. 62, p. 8), in tema di mantenimento dell'iscrizione a FASCHIM, è riconosciuto per analogia in caso di risoluzioni consensuali derivanti dagli accordi aziendali di esodo nell'ambito dei "Contratti di espansione" sottoscritti ai sensi del D.L. 34/2019 (e successive modifiche intervenute) e in caso di adesione al Fondo di solidarietà bilaterale settoriale (T.R.I.S.). Sempre in analogia alla attuale previsione contrattuale, anche in tali casi, l'iscrizione a FASCHIM e le relative prestazioni non potranno eccedere il periodo già previsto dall'art. 62, p. 8) per i lavoratori coinvolti nelle citate procedure di cui alla L. 223/91, ovvero il periodo di spettanza teorica della NASPI per ogni lavoratore interessato.

31 maggio 2021


FEDERCHIMICA



UGL CHIMICI



FARMINDUSTRIA



FAILC CONFAIL



FIALC CISAL

